



*Comune di Galliera
Provincia di Bologna*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 27/04/2023

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile alle ore venti e trenta minuti, presso la sala del Consiglio Comunale "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino"- Piazza Eroi della Libertà,1 - San Venanzio di Galliera, si è adunato oggi il Consiglio Comunale in seduta di prima Convocazione, nelle persone dei Sigg.

ZANNI STEFANO	P	GUALANDI VALERIO	A
BACCILIERI DIEGO	P	PIVA FEDERICO	P
VENTURA GIULIA	P	BARTILUCCI ROCCO	P
MONTEVECCHI LINDA	P	GIOFRE' ROSALBA	A
TADDIA NICHOLAS	P		
TASSINARI MARIA	P		
MANFERDINI FRANCESCO	P		
CONTI SBARRATOZZO MAURIZIO	P		
SABATTINI UMBERTO	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assume la presidenza il Sindaco del Comune di Galliera Zanni Stefano.

Assiste il Segretario Generale Dott. Fausto Mazza.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del vigente Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che: *“... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ;*
- che la Tassa sui Rifiuti, di conseguenza, continua ad essere disciplinata dalla suddetta Legge 147/2013, art. 1, commi da 641 a 668, e sue successive modificazioni;
- che in tema di costi riconosciuti in particolare l'articolo 1 della Legge 147/2013 al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”;*
- che con riguardo al termine per l'approvazione delle tariffe, l'articolo 1 della stessa Legge 147/2013 al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*

Dato atto che il Decreto-legge del 30/12/2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, all'art. 3, comma 5-quinquies (come modificato con Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, cosiddetto Decreto Aiuti, art. 43, comma 11) ha così stabilito

A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

Visto l'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* in

cui il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 è differito al 30 aprile 2023;

Richiamate

- le competenze che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 527 e 528, ha attribuito all'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti e determinazione delle relative tariffe, nonché le funzioni di regolazione e controllo di cui è investita l'Autorità stessa;

- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2" con cui si definiscono i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo appunto 2022-2025;

Visto che in ambito regionale la Legge Regionale 23/12/2011, n. 23 dispone che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), venga svolto dalla Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti (AterSir) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

Considerato che tra le competenze attribuite ad AterSir dalla citata Legge Regionale, vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, pertanto l'Agenzia è investita del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) nell'ambito delle prescrizioni emanate dall'ARERA;

Visto che:

- nell'ambito degli organi di cui si compone AterSir (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), il 17/04/2023 il Consiglio Locale di Bologna ha esaminato la proposta di revisione infra periodo del Piano Economico Finanziario 2022-2025 riferito al bacino servito da Hera SpA,

- con successiva conseguente delibera n. 37 del Consiglio d'Ambito, convocato per il 17/04/2023, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti, AterSir, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha approvato la revisione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del bacino territoriale dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna, comprendente il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Galliera;

Richiamato l'art. 1, comma 651, della citata L. 147/2013, e il D.P.R. 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), in base al quale le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato inoltre, così come per gli anni precedenti, il documento predisposto nell'anno 2013 dal Ministero dell'Economia e Finanze, contenente tra l'altro le *linee guida* per l'elaborazione delle

tariffe del tributo sui rifiuti, conformemente al quale anche per l'anno 2023, il Comune di Galliera si è avvalso del sistema presuntivo delineato dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 158/1999 e ha applicato i principi di seguito elencati:

- a partire dalla quantità globale annua di rifiuti (raccolti nel 2022, come rendicontati da AterSir) è calcolata la produzione riferita all'insieme delle *utenze non domestiche* sulla base dei coefficienti *Kd* che costituiscono "coefficienti potenziali di produzione in kg/mq di superficie imponibile per anno" e quindi "... misurano la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pure potenziale",
- per differenza rispetto al dato globale è poi determinato il quantitativo di rifiuti prodotti riferito all'insieme delle *utenze domestiche*;
- i suddetti coefficienti *Kd* riferiti alle utenze non domestiche sono applicati nel valore medio indicato nella **tabella 4a** del D.P.R. 158/1999, così da "*assicurare agevolazioni per le utenze domestiche*" (art. 4, comma 2 dello stesso D.P.R.), dato che in questo modo le entrate tariffarie sono suddivise tra *utenze domestiche* e *utenze non domestiche* in base alla stima dei rifiuti rispettivamente prodotti, ma anche sulla base dell'incidenza tra le due macro-categorie;
- sulla base delle quantità di rifiuti prodotti da ciascuna macro-categoria di utenza, in proporzione al totale, sono ripartiti i **costi variabili** che risultano così imputati alle *utenze non domestiche* per il 18,37% e per il restante 81,63% alle *utenze domestiche*, come illustrato nel prospetto di seguito riportato;
- secondo quanto suggerito dallo stesso Ministero dell'Economia e Finanze nelle citate Linee guida, lo stesso rapporto è utilizzato quale indice di riferimento per ripartire anche i **costi fissi**;
- gli altri coefficienti, riferiti alle utenze domestiche *Ka* (per la parte fissa) e *Kb* (per la parte variabile) sono applicati al valore minimo proposto per ciascuna categoria nelle tabelle nel citato D.P.R. 158/1999, riferite ai comuni del Nord e con popolazione superiore a 5.000 abitanti, riportati nelle tabelle **Allegato 2** e **Allegato 3** in cui sono evidenziate anche le corrispondenti tariffe per ciascuna categoria di utenza;

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2023			
IN EURO (I.V.A. inclusa)			
Comune di GALLIERA			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	27,64%	72,36%	
SOMMANO	230.249,00	602.765,00	833.014,00
	27,64%	72,36%	100,00%

% COPERTURA 2022	100%
------------------	------

PREVISIONE ENTRATA			833.014,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	230.249,00	602.765,00	833.014,00

UTENZE DOMESTICHE	187.950,91	492.033,53	679.984,43
% su totale di colonna	81,63%	81,63%	81,63%
% su totale utenze domestiche	27,64%	72,36%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	42.298,09	110.731,47	153.029,57
% su totale di colonna	18,37%	18,37%	18,37%
% su totale utenze non domestiche	27,64%	72,36%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2022		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	2.767.724	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	15.160	0,55%
A CARICO UTENZE	2.752.564	
UTENZE NON DOMESTICHE	505.662	18,37%
UTENZE DOMESTICHE	2.246.902	81,63%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI	1
AREA GEOGRAFICA	Nord
ABITANTI >5000	SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2012
ALIQUOTA E.C.A. 2012	10%
ADDIZIONALE TRIBUTO AMBIENTALE	5%

Dato atto che le tariffe:

- sono determinate, con i criteri suddetti, sulla base del Piano Economico Finanziario 2023 come sopra definito e della consistenza delle utenze del servizio, ricavata dalle banche dati dei contribuenti come elaborata dal competente ufficio tributi, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- potranno essere oggetto di revisione a seguito di variazioni rispetto alle disposizioni di legge vigenti, eventualmente introdotte successivamente alla loro approvazione;

Vista la seguente normativa vigente:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che ha introdotto nell'ordinamento giuridico il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";
- Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2";
- Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 3 comma 5-*quinquies*, convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile area economico finanziaria;

Udita la relazione del Sindaco Presidente, riportata nel verbale di seduta;

Uditi gli interventi del Consigliere Manfredini e dell'Assessore al Bilancio Baccilieri, riportati nel verbale di seduta;

Con n. nove voti favorevoli, n. due astenuti (Gruppo Galliera Migliore: Consiglieri Piva e Bartilucci, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) dell'anno 2023, in termini di
 - ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e utenze non domestiche,

- coefficienti per la ripartizione degli stessi costi tra le utenze di ciascuna categoria, illustrati nei seguenti allegati

- **Allegato 1** in cui si riprende il totale del costo da coprire con la Tassa sui Rifiuti (TARI), come risultante dal PEF approvato dall'Ente Territorialmente Competente - AterSir,
- **Allegato 2** che illustra coefficienti e tariffe per le utenze domestiche,
- **Allegato 3** che riporta coefficienti e tariffe per le utenze non domestiche,

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) Di approvare le tariffe TARI 2023 per ciascuna categoria di utenza, distinte nelle due componenti quota variabile e quota fissa, riportate nelle stesse tabelle **Allegato 2** e **Allegato 3**, dando atto che in tal modo è prevista la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario 2023;
- 3) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inoltrata ad AterSir che approva l'articolazione tariffaria definita dal Comune, previa verifica di conformità con il Piano Finanziario;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.



*Comune di Galliera
Provincia di Bologna*

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**DELIBERAZIONE N. 22/2023
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 19.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Catia Pirani

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 19.04.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Catia Pirani

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).